

## Codice della strada ed alcool

02/09/2010

Guidare dopo aver assunto alcol, droghe o farmaci psicoattivi comporta un alto rischio di essere coinvolti in incidenti stradali che possono causare la morte o l'invalidità, temporanea o permanente, sia dei conducenti che dei passeggeri. Gli effetti delle sostanze psicoattive (alcol e droghe) alterano il corretto funzionamento del Sistema Nervoso Centrale (SNC), compromettendo la capacità di attenzione, di concentrazione ed l'adeguatezza di risposta ad un dato stimolo, che sono di fondamentale importanza in termini di sicurezza alla guida.

L'alcol, le droghe ed alcuni farmaci sono quindi in grado di compromettere in modo rilevante le performance alla guida. L'assunzione di sostanze, infatti, compromette l'abilità alla guida perché altera le funzioni neuro-psico-motorie della persona al volante. Tutte le sostanze psicoattive alterano la capacità di guida con tempi diversi rispetto al momento dell'assunzione.

### Estratto della Legge 29.07.2010 n° 120.

#### Art. 186.

#### Guida sotto l'influenza dell'alcool (¹) (²)

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed e' disposto il fermo

amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 222.

2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo e' il tribunale in composizione monocratica.

2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.

2-sexies. l'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata da un terzo alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantita' della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il Fondo contro l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione

per gli eventuali provvedimenti di competenza. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Si applicano le disposizioni del comma 5-bis dell'articolo 187.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto puo' disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8.

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo' essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione di un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze. Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilita'. In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilita'. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilita', il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla meta' della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione e' ricorribile in cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che ha emesso la decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto

dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta.

(1) Vedi art. 379 reg. cod. strada.

(2) Articolo così modificato dalla Legge 29.07.2010 n° 120.

#### **Art. 186-bis.**

#### **Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose (1)**

1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:

a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;

b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;

c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;

d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

2. I conducenti di cui al comma 1 che guidano dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.

3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà'.

4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.

6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà'. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa

accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di eta'. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di eta'.

(1) Articolo inserito dalla Legge 29.07.2010 n° 120.

## Tasso alcolemico o alcolemia

### Tasso alcolemico, alcolemia

- Come si misura? Limiti legali
- Fattori che influenzano il tasso di alcool nel sangue
- Tasso alcolemico e sintomi correlati

Il tasso alcolemico (o alcolemia) rappresenta il quantitativo di alcool etilico nel sangue; viene espresso in g/l (grammi per litro) o in mg/dl (milligrammi per decilitro).

### Come si misura? Limiti legali



Per determinare tale concentrazione, non occorre necessariamente un'analisi del sangue da laboratorio; dal momento che una parte di alcool ingerita dall'organismo viene smaltita con

le urine e con la respirazione, è stato messo a punto un test molto preciso e rapido, che viene comunemente chiamato "prova del palloncino": per calcolare il tasso alcolemico, viene chiesto al soggetto di espirare all'interno di un palloncino in cui si trova una sostanza che funge da indicatore, e che è quindi in grado di cambiare il proprio colore se la concentrazione di alcool nell'aria espirata risulta superiore a quella consentita.

Non esistono metodi o sostanze che consentano di eliminare o mascherare gli effetti dell'alcol o di alterare il risultato delle analisi (vedi: come smaltire una sbornia).

Attualmente, in Italia, il valore limite legale di alcolemia, stabilito per la guida, è di 0.5 g/L (= 50 mg/dL)

### **Fattori che influenzano il tasso di alcool nel sangue**

Il tasso alcolemico di un individuo non dipende solo dalla quantità di alcool ingerita, ma anche da molti altri fattori, come il peso (struttura corporea), lo stato di salute, l'età, il sesso e lo stato di digiuno o di sazietà (contenuto dello stomaco); infatti, il corpo umano assorbe l'alcool in parte mediante la parete dello stomaco e in parte dai tessuti intestinali; la gradazione alcolica e il contenuto dello stomaco determinano la velocità di assorbimento. Inoltre, alcuni **farmaci**, in particolare analgesici e tranquillanti, aumentano gli effetti negativi dell'alcol.

Sappiamo tutti che a stomaco vuoto si raggiunge in minor tempo la concentrazione massima di alcool nel sangue (massima alcolemia), mentre quando lo stomaco non è vuoto il cibo ritarda il passaggio dell'alcool all'intestino, così, il picco alcolemico viene raggiunto in tempi più lunghi, che variano a seconda di quanto si è mangiato. Come si può immaginare, è impossibile fare un conteggio preventivo esatto, specialmente se la dose alcolica assunta non è unica ma, come spesso accade, viene ripartita durante il pasto. Un'indicazione si può ottenere attraverso questo test, che permette di calcolare il tasso alcolemico in relazione all'altezza, al sesso e naturalmente alla quantità di alcool ingerita. Ad esempio, una concentrazione di **0,2 g/L di alcool nel sangue**, si raggiunge, in un soggetto di **circa 60 chili di peso**, con l'ingestione a **stomaco pieno** di **una lattina da 330 mL di birra** (4,5 gradi), oppure **un bicchiere da 125 mL di vino** (11.5 gradi), oppure **un bicchierino da 40 mL di superalcolico** (40 gradi). Inoltre, l'anidride carbonica contenuta in alcune bevande alcoliche aumenta la velocità di assorbimento dell'alcool.

Il peso di una persona influisce sul tasso alcolemico dal momento che l'alcool si distribuisce nei tessuti liquidi; pertanto, il quantitativo totale di acqua contenuto nel corpo influenza tale parametro: maggiore è il peso corporeo e superiore è lo spazio di diluizione dell'alcool ingerito; a parità di peso, un individuo con molto grasso ha meno acqua di una persona muscolosa, quindi raggiunge un tasso alcolico superiore a parità di dose alcolica ingerita.

Non deve sorprendere il fatto che fra i fattori che influenzano il dosaggio alcolemico, ci sia anche il sesso dell'individuo; infatti, **le donne sono più vulnerabili** all'alcool rispetto agli uomini e raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcool consumato e con una maggiore rapidità, dal momento che ci sono differenze metaboliche e fisiologiche fra i due sessi e le donne hanno, normalmente, un maggior quantitativo di tessuto adiposo. Per una donna, sono mediamente sufficienti 24 grammi di alcool per raggiungere il limite legale da non superare alla guida; per un uomo, invece, tale limite si raggiunge, in media, con 36 grammi di alcool.

### **Tasso alcolemico e sintomi correlati**

Alcolemia (g/l)*	Effetti (indicativi)**
0,2	Socievolezza, espansività, rossore in volto
0,5	Diminuzione dei freni inibitori
0,8-1,2	Azione depressiva sui centri motori, perdita dell'autocontrollo e disturbi dell'equilibrio
1,2-2,0	Vera e propria ubriachezza, andatura barcollante
2,0-4,0	Perdita del tono muscolare, indifferenza all'ambiente circostante, assenza di reazione agli stimoli, immobilità, mutacismo
> 4,0	Incoscienza e <b>coma</b> , depressione respiratoria e cardiovascolare, morte

(\*) L'alcolemia indica i livelli di alcol nel sangue e dipende in prima istanza dalla qualità e dalla quantità degli alcolici assunti

(\*\*) Indicativi, poiché, a parità di alcolemia, gli effetti dell'alcol dipendono dalla tolleranza individuale alla sostanza; negli alcolisti, ad esempio, la gravità dell'intossicazione è minore, mentre gli adolescenti e le donne possono andare in coma etilico già superando i 2,5 grammi per litro; nei bambini alcolemie superiori ai 2 grammi / litro possono risultare fatali.

Le persone alcolizzate, generalmente, controllano meglio le manifestazioni esteriori dell'ebbrezza e riescono a smaltire più rapidamente l'alcool, mentre gli individui astemi sono maggiormente sensibili a dosi minori di alcol; è probabile che tutto ciò sia dovuto ad un effetto principalmente psicologico, poiché le sensazioni - che per il bevitore sono normali e gradite - vengono percepite come anomale dal soggetto astemio.

Comunque, esiste anche una componente soggettiva che determina le alterazioni nelle funzioni psichiche e sensoriali rilevanti per la guida, e questa variabilità di reazioni non sempre dipende dall'abitudine o dall'assuefazione all'uso di alcolici: ci sono persone che si ubriacano più facilmente di altre. Alcune persone, specialmente di popoli asiatici, sono geneticamente incapaci di metabolizzare l'alcool, quindi presentano reazioni ben più gravi.

Ci sono anche varie patologie che interferiscono con l'assorbimento e l'eliminazione dell'alcol; ad esempio chi ha problemi al fegato tende ad avere un tasso alcolemico maggiore di una persona sana: ciò è dovuto ad alterazioni dell'eliminazione dell'alcool.

Potrebbe interessarti: <http://www.my-personaltrainer.it/salute/tasso-alcolemico.html>